



## Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

### Decisione n. 4/2015 del Consiglio recante modifica dell'appendice dell'allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione

Adottata il 12 novembre 2015  
Entrata in vigore per la Svizzera il 12 novembre 2015

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

*Il Consiglio,*

considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro;

considerato l'articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l'autorità di modificare l'appendice dell'allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione<sup>3</sup>;

considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l'appendice dell'allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, rif. 15-6274,

*decide:*

1) L'appendice dell'allegato Q della Convenzione è modificata come segue:

a) Al punto 3 (Sicurezza aerea) è soppresso quanto segue:

«**N. 2042/2003**

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e 0.946.526.81

<sup>3</sup> RS 0.632.31

**N. 707/2006**

Regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III.

**N. 376/2007**

Regolamento della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

**N. 1056/2008**

Regolamento della Commissione del 27 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

**N. 127/2010**

Regolamento della Commissione del 5 febbraio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

**N. 962/2010**

Regolamento della Commissione del 26 ottobre 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

**N. 1149/2011**

Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

**N. 593/2012**

Regolamento della Commissione del 5 luglio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.»

- b) Al punto 5 (Gestione del traffico aereo) è soppresso quanto segue:

**«N. 1794/2006**

Regolamento della Commissione del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

(Applicabile in Svizzera con l'entrata in vigore della legislazione svizzera in materia, al più tardi il 1° gennaio 2012).

**N. 1191/2010**

Regolamento della Commissione del 16 dicembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

**N. 441/2014**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 30 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.

**N. 691/2010**

Regolamento della Commissione del 29 luglio 2010 che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

**N. 1216/2011**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 24 novembre 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.»

- c) Al punto 3 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento al regolamento (UE) N. 319/2014 della Commissione è inserito quanto segue:

**«N. 2015/445**

Regolamento della Commissione del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile.

**N. 1318/2014**

Regolamento di esecuzione della Commissione dell'11 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità.

**N. 2015/140**

Regolamento della Commissione del 29 gennaio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica dello stesso regolamento.

**N. 139/2014**

Regolamento della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**N. 1321/2014**

Regolamento della Commissione del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.»

- d) Al punto 4 (Protezione della navigazione aerea), dopo il riferimento alla decisione di esecuzione 4054/2014 della Commissione è inserito quanto segue:

**«N. 2015/187**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 6 febbraio 2015 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano.

**N. 561/2015**

Decisione di esecuzione della Commissione del 6 febbraio 2015 recante modifica della decisione di esecuzione della Commissione C(2010) 774 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano.

**N. 984/2015**

Decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2010 recante modifica della decisione della Commissione C(2010) 774 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, in relazione al trasporto di merci e di posta.»

- e) Al punto 5 (Gestione del traffico aereo), dopo il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione è inserito quanto segue:

**«N. 2015/310**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014.

**N. 970/2014**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo.

**N. 1028/2014**

Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo.»

- f) Al punto 5 (Gestione del traffico aereo), i punti d, e, f che figurano sotto il riferimento al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sono rinumerati con le lettere c, d, e.
- 2) La decisione entra in vigore con effetto immediato.
  - 3) Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

